



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "ALIA - Associazione per lo studio e il trattamento del disagio psichico femminile - Impresa sociale", siglabile "ALIA - Impresa sociale". L'Associazione ha sede legale in Milano.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del D. Lgs. 155/2006 e della Legge delega 118/2005 e dei decreti attuativi (24/1/2008), delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

I segni sociali sono: "Alia" e l'eventuale marchio registrato a sensi di legge. L'utilizzo della denominazione e del marchio è prerogativa esclusiva di Alia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale con qualifica di impresa sociale. Si prefigge di assistere curare e prevenire il disagio psichico delle donne e implementare la ricerca in tal senso. Con questo l'Associazione intende contribuire alle pari opportunità e contrastare la discriminazione dei soggetti femminili.

Tale finalità generale si può precisare in tre punti che orientano le attività dell'associazione: a) qualificare la risposta socio-sanitaria al disagio psichico in base alla specificità di genere;

b) far crescere la consapevolezza sociale e promuovere la conoscenza scientifica dei fattori che determinano uno svantaggio femminile nelle situazioni di disagio psichico; c) promuovere al proprio interno il lavoro femminile, combattere la disparità di retribuzione e contrastare lo sfruttamento della propensione delle donne al lavoro di cura che le induce surrettiziamente a lavorare gratuitamente o con

remunerazioni inferiori al merito ed alla preparazione; l'associazione si propone di promuovere al suo interno l'organizzazione elastica del lavoro e di utilizzare tutte le possibilità offerte dalla tecnologia per il lavoro a distanza, di sperimentare misure di conciliazione quali orari elastici, part-time e autogestione flessibile degli orari.

Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione. L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività, stilando progetti da sottoporre a richiesta di finanziamento, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione potranno essere costituite più sedi del medesimo Centro in cui si svolgeranno tutte o parte delle attività indicate.

Art. 3 - Oggetto sociale

L'associazione si propone di svolgere attività di: assistenza socio-sanitaria e sanitaria, formazione nel campo socio-sanitario e sanitario, ricerca negli ambiti di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi psichici dell'essere umano, prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di discriminazione sociale femminile, miglioramento dei servizi e degli interventi socio-sanitari e sanitari per le donne. (D.P.R. 14 giugno 2003, n. 135 Art. 2).

L'Associazione si propone di realizzare lo studio e la messa in atto di interventi volti a identificare e trattare le nuove forme di disagio psichico delle donne, che si riflettono in altrettante discriminazioni culturali e sociali.

L'Associazione si propone in particolare di: a) promuovere e svolgere attività culturali di studio e ricerca volte a identificare e interpretare i progressivi mutamenti dei rapporti tra i sessi e delle identità di genere corrispondenti ai cambiamenti storici, culturali, scientifici, economici. Individuare le nuove forme di sofferenza psichica che vi corrispondono e i punti di frizione del legame sociale tra i sessi. A questo fine l'Associazione si avvarrà della collaborazione di ricercatori di alto profilo scientifico e culturale che operano nei campi della psicoanalisi, della filosofia, della storia, dell'antropologia, dell'economia, dei gender studies, della medicina, della giurisprudenza. A tal fine chiamerà a collaborare studiosi di chiara fama e stipulerà accordi di collaborazione con università, centri di ricerca e istituti nazionali ed internazionali per la messa in atto di progetti di ricerca, anche con la creazione di specifiche borse di studio miranti a favorire l'attività di studio, ricerca e documentazione destinate a giovani ricercatori; b) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di specialisti operanti con il disagio femminile; formare professionisti impiegati o da impiegare nelle attività gestite da ALIA; c) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi idonei a rispondere al disagio psichico femminile, favorendo la consapevolezza del problema nelle sue determinanti sociali e culturali. ALIA si propone di svolgere direttamente attività di accoglienza, trattamento psicoterapeutico e sanitario di soggetti svantaggiati a causa di diverse problematiche di disagio connesse all'identità femminile, attraverso l'erogazione di servizi altamente specializzati, garantendo sicurezza e qualità delle cure. Le prestazioni saranno erogate da specialiste di alto profilo scientifico che abbiano svolto un adeguato training psicoanalitico personale e che siano al tempo stesso persone di comprovata responsabilità e di assoluta fiducia. Le qualità umane sono considerate nello spirito dell'Associazione altrettanto importanti di quelle professionali.

ALIA dispensa la sua assistenza a soggetti femminili che l'attività di studio e ricerca (di cui al comma a dell'art. 3) identifica come quelli in cui si manifesta il disagio femminile al mutare dei modelli culturali e scientifici, dei costumi, delle strutture economiche e del mondo del

lavoro.

ALIA non è un centro medico, il personale che dispensa le cure è socio-sanitario e qualificato, ma l'approccio è declinato interamente al femminile. Il personale specialistico e il personale impiegato nell'organizzazione e nell'amministrazione è costituito interamente da donne.

Fanno eccezione solo l'attività di ricerca, di formazione e tutte le attività di cui al comma a) dell'art. 3. Al fine di fornire un'assistenza gratuita o a tariffe agevolate alle persone indigenti che si trovino in condizioni personali e sociali associate a situazioni reddituali che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni dispensate, ALIA stilerà appositi progetti e chiederà finanziamenti ad hoc a pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti di qualsiasi tipo.

ALIA svolge unicamente le attività descritte nell'art.3 del presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione

ALIA è un'Associazione formata dai suoi soci. Si può diventare soci facendone domanda al Presidente, il quale propone l'ammissione al Consiglio, che decide con delibera appellabile all'assemblea dei soci.

L'assemblea convocata su richiesta del presidente delibera sull'appello a maggioranza dei due terzi degli associati e la delibera non è ulteriormente appellabile. Possono essere soci persone fisiche maggiori d'età cittadini italiani o stranieri ovunque residenti di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, persone giuridiche, enti, associazioni, società cooperative, a condizione che condividano e accettino le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione ed apportino un

contributo alla loro realizzazione.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente da versarsi con le modalità stabilite con apposite delibere del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti inoltre al versamento di un contributo obbligatorio qualora determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Presidente.

il Consiglio Direttivo può decidere, su proposta del Presidente, la richiesta giustificata e temporanea di un contributo straordinario. La quota associativa ed i contributi obbligatori e straordinari non sono trasmissibili nè rimborsabili.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno di esercizio sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei

nuovi soci. Il diritto di voto nelle assemblee spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio. Ogni socio si impegna al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. Il socio ha diritto di recedere, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può dichiarare la decadenza del socio qualora: - sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero agli obblighi contributivi; - venga meno agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione; - sia inadempiente agli obblighi derivanti dal regolamento interno; - sia inosservante delle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo; - giusta causa, accertata dal Consiglio Direttivo. Il venir meno per qualsiasi motivo della qualità di socio determina ipso iure l'automatico e immediato divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione ALIA in qualsiasi forma, ad eccezione delle deroghe eventualmente previste dal Presidente a favore di soggetti anche non soci.

Art. 5 - Categorie dei soci

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, e soci onorari. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e in seguito coloro che saranno ammessi come soci fondatori per decisione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Sono soci ordinari coloro che, su domanda, vengono ammessi con determinazione favorevole del Presidente da ratificare dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari coloro che vengono nominati tali per meriti particolari acquisiti a favore delle finalità dell'associazione con decisione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 6 - Ordinamento

Sono organi dell'Associazione:

= Assemblea;

= Consiglio Direttivo;

= Presidente;

= Segretario;

= Tesoriere;

= Revisore dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.